



CL 01.01.02

DETERMINAZIONE N. 599 DEL 04/08/2021

PROPOSTA N. 591 DEL 21/07/2021

OGGETTO: FARMACIA SEDE N. 2 DEL COMUNE DI CORMANO (MI) - "FARMACIA TESTI DR. STEFANO" - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.



CL 01.01.02

Proposta n.: 591 del 21/07/2021

OGGETTO: FARMACIA SEDE N. 2 DEL COMUNE DI CORMANO (MI) - "FARMACIA TESTI DR. STEFANO" - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

IL DIRETTORE DELLA UOC VIGILANZA FARMACEUTICA F.F.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 27.01.2016 ad oggetto "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione", è stata conferita delega al Direttore della UOC Vigilanza Farmaceutica per l'adozione di determinazioni dirigenziali nelle attività di competenza elencate nel documento allegato al regolamento medesimo;
- il suddetto documento ad oggetto "Elenco delle materie oggetto di determinazione dirigenziale in base alla competenza", è stato aggiornato, nelle attività processate dai dirigenti, per le quali sono autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n.104/2021;

VISTA l'istanza pervenuta in data 08/07/2021 prot. ATS 0105396/21, con la quale il Dr. Testi Stefano, titolare della Farmacia "Farmacia Testi Dr. Stefano" sede n. 2 del Comune di Cormano (MI), ubicata in Via XXIV Maggio n. 21 - P.IVA 05322270967, chiede di essere autorizzato alla vendita on line di medicinali previsti dall'art. 112 quater del D. Lgs. 24.04.2006, n. 219 e s.m.i.;

RILEVATO che l'istanza contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali come individuati dal comma terzo lett. A) del citato art. 112-quater del D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., e proviene da soggetto già titolare di sede farmaceutica;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla vendita da parte di ATS è propedeutica alla richiesta del logo identificativo da presentare al Ministero della Salute e che l'inizio dell'attività di vendita on line è comunque subordinato al rilascio del predetto logo;

VISTI gli articoli 112-quater, 116 e 118 del D. Lgs. 24.04.2006, n. 219 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 19.02.2014, n. 17 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n° X/3993 del 4.8.2015 della Giunta di Regione Lombardia;

VISTO il decreto 06.07.2015 del Ministero della Salute, avente ad oggetto "Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali", pubblicato in G.U. n.19 del 25.01.2016;



VISTA la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico n. prot. 3799 del 26.1.2016;

VISTA la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico n. prot. 25654 del 10.05.2016;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 241/1990, attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica previsti dall'art. 112 quater del decreto legislativo 24.04.2006, n. 219 e s.m.i., il Dr. Testi Stefano, titolare della Farmacia "Farmacia Testi Dr. Stefano" sede n. 2 del Comune di Cormano (MI), ubicata in Via XXIV Maggio n. 21 - P.IVA 05322270967, codice univoco assegnato dal Ministero della Salute n. 3390, indirizzo del sito web utilizzato per la vendita on line: www.farmaciatesti.it, avendo riguardo che l'attività di vendita non potrà comunque avere inizio prima di aver ottenuto il logo identificativo nazionale dal Ministero della Salute, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari citate in premessa;
2. di disporre che la società "Farmacia Testi Dr. Stefano" – sede n. 2 del Comune di Cormano (MI), comunichi all'U.O.C. Vigilanza Farmaceutica di questa ATS, a pena di decadenza, ogni eventuale modificazione delle informazioni contenute nell'istanza nonché l'intervenuto rilascio del logo identificativo nazionale e il giorno di inizio effettivo della vendita on line;
3. di precisare che:
 - l'inizio dell'attività non può in nessun caso avvenire prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;
 - è fatto divieto metter in vendita al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica;
 - è vietato praticare in farmacia prezzi o sconti diversi da quelli proposti on line;
 - è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal produttore o pubblicità di medicinali presso il pubblico senza apposita autorizzazione del Ministero della Salute, come previsto dagli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;
 - è vietato derogare dalle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
 - la vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero della Salute;
4. di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza al Ministero della Salute –



Direzione Generale dei Dispositivi medici del Servizio Farmaceutico – Ufficio II;

5. di trasmettere il presente atto per la dovuta conoscenza a:
 - Regione Lombardia Direzione Generale Presidenza Area Finanza - Programmazione gestione finanziaria – Tutela delle entrate regionali;
 - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
 - Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
8. di dare mandato all'ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'ATS e di inoltrare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore della UOC Vigilanza Farmaceutica f.f.

Silvia Pazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.